

**CONTENUTI DELLA PROPOSTA DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ADOZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, PER L'ANNO 2011, DELLA MISURA DELL'ASSEGNO *UNA TANTUM* DA CORRISPONDERE AL PERSONALE INTERESSATO AL "BLOCCO RETRIBUTIVO" DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMI 1 E 21, DEL DECRETO-LEGGE N. 78 DEL 2010, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122 DEL 2010.**

I commi 1 e 21, dell'articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, per il triennio 2011-2013, rispettivamente:

- a) il divieto di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- b) il "congelamento" degli effetti economici delle progressioni di carriera, dei meccanismi retributivi per classi e scatti e degli adeguamenti annuali per i dirigenti non "contrattualizzati".

L'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui al citato comma 21 dell'articolo 9.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore del predetto personale interessato al divieto di cui alla richiamata lettera a).

Conseguentemente, risultano disponibili 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e 115 milioni di euro per l'anno 2013, salvo eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 27 del 2011.

Le Amministrazioni interessate alla ripartizione delle risorse del fondo hanno elaborato, a livello tecnico, una proposta per l'adozione, per l'anno 2011, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal richiamato articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, nell'ambito dello stanziamento di 195 milioni di euro previsto per lo stesso anno, escludendo qualsiasi riferimento agli anni 2012 e 2013, atteso, tra l'altro, che gli stanziamenti sono ripartiti per ogni singolo anno e, quindi, destinati al personale, rispettivamente, interessato per gli stessi anni.

La proposta è volta, pertanto, ad individuare, per il predetto anno 2011, la misura dell'*assegno una tantum* finalizzato a compensare il personale interessato dal mancato riconoscimento economico del trattamento economico - maturato nello stesso anno - relativo:

- a) all'assegno funzionale;
- b) all'incremento correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- c) agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- d) agli scatti convenzionali e alla maggiorazione economica, previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) alla progressione di carriera con riferimento alle promozioni con una decorrenza giuridica ricompresa tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
- f) alle classi ed agli scatti di stipendio previsti dagli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La proposta prevede, altresì, la corresponsione al personale dirigente ed equiparato, destinatario dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

di un *assegno una tantum* pari allo 0,75 % del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011, corrispondente alla medesima percentuale di incremento applicata al restante personale del Comparto sicurezza e difesa, quale “*vacanza contrattuale*”, conseguente al “blocco” dei rinnovi “contrattuali” per il triennio 2010-2012, previsto dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010.

Si rappresenta che nella proposta l’*assegno una tantum non è stato considerato utile ai fini della buonuscita*, atteso il parere nettamente contrario già formulato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la bocciatura di un apposito emendamento in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in sede di conversione del richiamato decreto-legge n. 27 del 2011.

In proposito, appare utile evidenziare che il necessario costo aggiuntivo da sostenere per il riconoscimento dell’assegno ai fini della buonuscita (circa il 6 per cento delle risorse impiegabili nel 2011 pari a circa 9 milioni di euro per il solo anno 2011) sarebbe quasi del tutto inutile, atteso che - attraverso i nuovi restrittivi criteri di calcolo - la quasi totalità del personale interessato otterrebbe una integrazione della medesima buonuscita assolutamente irrisoria.

Tenuto conto della disponibilità delle risorse per l’anno 2011 e del numero dei destinatari interessati agli effetti del “blocco” retributivo, l’entità dell’assegno una tantum risulta pari al 100 % dell’importo che nel 2011 non potrà essere corrisposto allo stesso personale per effetto dell’applicazione dei richiamati commi 1 e 21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Dalle allegate tabelle di riepilogo risulta una quantificazione complessiva, per l’anno 2011, di circa **150 milioni di euro**, comprensiva degli oneri a carico dello Stato e di circa 113 milioni di euro, al netto dei predetti oneri (all. A e B).

Sulla predetta proposta devono ancora esprimersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica e, soprattutto, il Ministero dell’economia e delle finanze, con particolare riferimento ai seguenti aspetti sui quali non sono state ancora del tutto sciolte le riserve circa l’esatta interpretazione delle norme di riferimento:

- a) effetti pensionistici (la proposta prevede il pieno riconoscimento dell’assegno ai fini pensionistici (incidenza sulla “*quota A*”, atteso che sono comunque considerate le relative trattenute al 32,70 %);
- b) esclusione dall’ambito di applicazione del “blocco” di cui al comma 21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, delle promozioni con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, di quelle per merito straordinario, di quelle disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio e di quelle dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
- c) esclusione delle indennità operative, non connesse a promozioni, dal cosiddetto “tetto retributivo” di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;
- d) mantenimento in bilancio, per l’impiego negli anni successivi, delle somme non corrisposte al personale interessato nel corso del 2011.

Si sottolinea che l’eventuale parere contrario del Ministero dell’economia e delle finanze su tutti, ovvero su alcuni dei predetti aspetti, determinerebbe, tra l’altro, un aumento della spesa da sostenere nel 2011, anche se, in ogni caso, non dovrebbe essere superato il limite dei 195 milioni di euro previsti per lo stesso anno. Si segnala, inoltre, che un eventuale parere contrario sul pieno riconoscimento dell’assegno ai fini pensionistici in “*quota A*” comporterebbe, comunque, una incidenza sulla “*quota B*” della pensione.

Si segnala, infine, che da una prima sommaria proiezione, effettuata con i medesimi criteri sopra illustrati, emerge un onere complessivo **di circa 420 milioni di euro per l’anno 2012 e di circa 680 milioni di euro per l’anno 2013**, necessario per corrispondere - anche al personale interessato per i medesimi anni - una “compensazione” integrale degli effetti del “blocco” (all. C e D).

Roma, 23 giugno 2011